



Provincia di Siena

Piazza Duomo n. 9
53100 Siena

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG: 58040158B0

ART. 1
OGGETTO E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Provincia di Siena così come definito dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

ART. 2
PRESTAZIONI RICHIESTE

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire alla Provincia di Siena, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali la Provincia di Siena potrà avvalersi anche solo parzialmente, o affatto:

- Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività della Provincia di Siena;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni con riferimento all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze della Provincia di Siena e alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;
- Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato dell'Ente;
- Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con la proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati\contratti\convenzioni\regolamenti. L'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;
- Consulenza ed assistenza:
 - a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali;
 - relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Ente;
 - nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, nell'adozione di azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, nell'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
 - nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dall'Amministrazione Provinciale. In particolare, il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva, con preavviso di almeno 30 giorni, della scadenza dei premi dovuti, nonché al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività



amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;

- nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi).
- Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l'affidamento dei contratti assicurativi alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;

– Presentazione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);

– Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;

– Verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure di gestione sinistri, nonché commento, se richiesto, di statistiche riguardanti la sinistrosità dell'Ente;

– Formazione del personale operante nel settore assicurativo, sulla base di particolareggiato piano di formazione, offerto in sede di gara, da svolgersi in sede, calato sulle esigenze operative e di gestione delle coperture assicurative, finalizzato al miglioramento delle performance ed alla professionalizzazione delle risorse;

– Messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per :

- informazioni di dettagli di ogni singola Polizza;
- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
- elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Ente tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto, in formato leggibile e facilmente fruibile.

ART. 3

SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA DI SIENA

La Provincia di Siena attualmente ha attivato le coperture assicurative di cui all'allegato A al presente capitolato, delle quali sono indicati i principali dati caratteristici.



ART. 4
DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata triennale a decorrere dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'indizione della nuova gara.

ART. 5
Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal Broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Provincia di Siena, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare, prima della firma del contratto, apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

ART. 6
Pagamento dei premi assicurativi

Il Broker dovrà trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

La Provincia provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il Broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6/bis
Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.



A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, co. 9°, della L. 13/08/2010, n. 136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART. 7

Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti

La provincia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione provinciale.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare la Provincia se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia.

Il Broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta con conto dell'Ente;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile

La Provincia si impegna ai seguenti obblighi:

1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
2. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente



ART. 8

Responsabile del servizio

Prima di iniziare o dare esecuzione alla prestazione, l'impresa dovrà indicare:

- un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Amministrazione provinciale in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 9

Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

ART. 10

Polizza Assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta, il Broker dovrà dimostrare, con le modalità indicate nel bando di gara, di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

ART. 11

Presentazione delle offerte e svolgimento della gara

Le offerte dovranno essere presentate e la gara verrà svolta nelle modalità previste nel Bando e nel Disciplinare di gara.



ART. 12

Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.

ART. 13

Stipula del contratto

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.163/2006. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l'Amministrazione Provinciale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto avverrà nella sede della Provincia, Via del Capitano n.14, lato Piazza Duomo n.9 -SIENA.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, prima della firma del contratto, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005, e l'avvenuta stipula di la polizza di assicurazione RC professionale di cui al precedente art. 10, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara - non acquisibili direttamente dalla stessa.

Inoltre, in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della firma del contratto, una cauzione definitiva mediante stipula di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, stabilita nella misura del 5% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006 in virtù del possesso della richiesta certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. 2000.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Si avverte che qualora dalla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara risultasse il mancato possesso dei requisiti richiesti o dichiarati verrà dichiarata dall'Amministrazione appaltante la decadenza dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali danni e conseguenti denunce all'Autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di decadenza di cui sopra o qualora l'aggiudicatario non si presenti il giorno della stipula del contratto, senza giustificato motivo, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto alle imprese che seguono in graduatoria.

ART. 14

Recesso e Risoluzione del contratto

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto che sarà stipulato, ex art. 1373 c.c., alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, previo preavviso al Broker da formalizzare entro il 31 ottobre dell'anno in questione. Tale facoltà potrà essere esercitata a partire dall'anno solare 2015. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà della Provincia di Siena risolvere in



qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 30 ° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al Broker con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Broker non acconsenta ad un adeguamento delle condizioni economiche secondo i parametri Consip.

La Provincia di Siena ha inoltre facoltà di recedere dal presente contratto nel caso in cui, in dipendenza dell'attuazione della Legge n. 56/2014 e del conseguente trasferimento e modifica delle funzioni ad altri Enti, cessi l'interesse ad avvalersi del servizio offerto dal presente contratto. Tale recesso decorrerà dalla data indicata nell'atto con cui lo stesso è disposto.

ART. 15

Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 16

Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Siena

È esclusa la competenza arbitrale

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 c.1 -bis del d.lgs.163/2010

ART. 17

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Settore Affari Generali della Provincia di Siena per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini



della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Siena nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

ART. 18

Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all' esercizio dell' incarico.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

ART. 19

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare il D. Lgs. 209/2005 e il Regolamento ISVAP n. 5/2006.



ALLEGATO A

Elenco polizze attualmente gestite dal Broker

Polizza numero	Descrizione	Validità	Compagnia assicuratrice	Premio annuale al netto degli oneri fiscali
1114/002068/3	Assicurazione danni materiali e diretti al patrimonio	Da ore 24:00 del 31.12.2013 a ore 24:00 del 31.12.2014	UNIQA Osterreich Versicherung Ag	€ 63.992,26
061 0000113	Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi, del Datore di Lavoro	Da ore 24:00 del 31.12.2013 a ore 24:00 del 31.12.2014	QBE Insurance (Europe) Ltd	€ 450.000,00
82.0006498	Assicurazione della Tutela Legale per Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione	Da ore 24:00 del 31.12.2013 a ore 24:00 del 31.12.2014	Roland Rechtsschutz- Versicherungs AG	€ 8.642,47
61024118/3	Assicurazione infortuni cumulativa	Da ore 24:00 del 31.12.2013 a ore 24:00 del 31.12.2014	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	€ 12.169,32
079 00233161	KASKO dipendenti.	Da ore 24:00 del 31.12.2013 a ore 24:00 del 31.12.2014	INA ASSITALIA SPA	€ 18.200,00
62555	Assicurazione responsabilità civile auto. Libro Matricola	Da ore 24:00 del 31.12.2013 a ore 24:00 del 31.12.2014	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	€ 123.049,31
079/00228934	R.C.. Imbarcazione	Da ore 24:00 del 31.05.2014 a ore 24:00 del 31.05.2015	INA ASSITALIA SPA	€ 334,70

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni.

Nella tabella di cui sopra non è compresa la polizza progettisti/verificatori.

